

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

{Sezione II}

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 719/2006 e motivi aggiunti proposti da Gruppo Quindici Immobiliare s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Grella nello studio del quale è elettivamente domiciliata in Milano, via Cesare Battisti n. 21 ;

**contro**

il Comune di Barzago, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Rota ed elettivamente domiciliato in Milano, via Cesare Battisti n. 21 presso lo studio dell'avv. Marco Alessio;

I) con ricorso principale

**per l'annullamento**

- del provvedimento n. 297 del 13 gennaio 2006 con cui il Comune di Barzago ha sospeso i lavori relativi alla DIA presentata dalla ricorrente in data 14 dicembre 2005 e ha quantificato gli oneri concessori in euro 112.076,65;

-di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali,

**e per l'accertamento**

della non debenza all'amministrazione comunale degli oneri di euro 112.076,65;

II) con motivi aggiunti depositati in data 23 giugno 2006

**per l'annullamento**

- del provvedimento del 22.7.2005 prot. n. 6068 del Responsabile Area Tecnica del Comune di Barzago;

- del prospetto di calcolo degli oneri concessori in ordine alla pratica edilizia n. 46/2005 redatto dal Comune di Barzago;

-del provvedimento del 21.10.2005 prot. 8374 del Responsabile Area Tecnica del Comune di Barzago;

-del computo metrico estimativo eseguito da un professionista incaricato dal Comune di Barzago;

-del provvedimento del 29.4.2006 prot. n. 3480 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Barzago con il quale viene richiesta anche la corresponsione dell'ulteriore somma pari ad euro 8.140,620 a titolo di oneri concessori;

-di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti,

**nonchè per l'accertamento e la declaratoria**

previa qualificazione dell'intervento di cui alla DIA del 14.12.2005 (pratica edilizia n. 85/2005) quale manutenzione straordinaria, della non debenza degli oneri concessori pari ad euro 112.076,65 richiesti dal Comune di Barzago con provvedimento del 13.1.2006 prot. n. 297 ovvero, in subordine, del diritto alla corresponsione dell'importo

correttamente quantificato in relazione all'effettiva natura e consistenza degli interventi eseguiti ed eseguenti e, in ogni caso, del diritto della ricorrente di scomputare dai predetti oneri concessori la somma di euro 45.094,84 oltre IVA, per le opere di urbanizzazione pubbliche da eseguirsi in adempimento della convenzione sottoscritta con il Comune di Barzago in data 20 luglio 2005 con riferimento alla DIA del 14.12.2005 (P.E.: n. 84/2005);

III) con motivi aggiunti depositati in data 9 ottobre 2007

**per l'annullamento**

- della deliberazione della Giunta comunale di Barzago n. 14 del 2 marzo 2007 di determinazione delle tariffe degli oneri urbanizzativi in vigore sul territorio comunale;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti,

**nonchè per l'accertamento e la declaratoria**

- della corretta e legale quantificazione degli oneri urbanizzativi dovuti con riferimento alla nuova pratica edilizia riguardante l'area "ex Fantic Motor" presentata in data 21 giugno 2007, anche mediante compensazione degli oneri concessori già versati pari ad euro 112.076,65 e con la condanna del Comune resistente alla restituzione di eventuali importi percepiti in eccedenza rispetto al dovuto;

IV) con ulteriori motivi aggiunti depositati in data 15 dicembre 2007

**per l'annullamento**

- del provvedimento n. 8944 del 22 novembre 2007 recante avviso di rilascio di permesso di costruire e quantificazione degli oneri urbanizzativi dovuti sulla base delle tariffe definite con deliberazione della Giunta Comunale di Barzago n. 14 del 2 marzo 2007;

-di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti,

**non che per l'accertamento e la declaratoria**

della corretta e legale quantificazione degli oneri urbanizzativi dovuti con riferimento alla nuova pratica edilizia riguardante l'area ex Fantic Motor presentata in data 21 giugno 2007, anche mediante compensazione degli oneri concessori già versati pari ad euro 112.076,65 e con la condanna del Comune resistente alla restituzione di eventuali importi percepiti in eccedenza rispetto al dovuto.

VISTI il ricorso ed i motivi aggiunti con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Barzago;

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTI gli atti tutti della causa;

Uditi, ai preliminari della pubblica udienza del 12.3.2008, relatore il Ref. Silvana Bini, l'Avv. Vimercati in sostituzione dell'Avv. Grella, per la ricorrente, e l'Avv. Rota per il Comune resistente;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

**FATTO**

Con sentenza non definitiva 17 aprile 2007 n. 1775, la Sezione ha esaminato il ricorso introduttivo del giudizio ed i motivi aggiunti depositati in data 23 giugno 2006 in relazione ai quali ha disposto la consulenza tecnica d'ufficio in ordine alla dedotta censura riguardante la correttezza del computo metrico estimativo redatto dal professionista incaricato dall'Amministrazione; sulla base del predetto calcolo, il Comune resistente, con riferimento alla P.E. n. 85/05, ha quantificato il relativo contributo in euro 112.076,65 mentre, per quanto riguarda la P.E. n.84/05, ha chiesto un'integrazione di quanto già versato pari ad euro 8140,62.

Per il resto, il ricorso introduttivo del giudizio è stato respinto mentre i motivi aggiunti sono stati dichiarati, in parte, irricevibili ed, in parte, rigettati.

In estrema sintesi, con la predetta pronuncia n. 1775/2007, la Sezione, con riferimento alla pratica edilizia n. 85/05 (avente ad oggetto il c.d. "lotto A" del complesso ex Fantic Motor), ha condiviso l'inquadramento effettuato dal Comune resistente con riferimento agli interventi edilizi realizzati nell'area di che trattasi, ricondotti nella nozione di "ristrutturazione edilizia" e non in quella di "manutenzione straordinaria" come voluto dalla ricorrente.

In ragione di ciò, si è ritenuto che l'Amministrazione Comunale abbia correttamente calcolato gli oneri di urbanizzazione applicando le tariffe relative agli interventi di ristrutturazione edilizia mentre sussistevano dubbi sulla correttezza del computo metrico estimativo redatto dal professionista incaricato dall'amministrazione con riferimento alla P.E. n. 85/05 (lotto "A": contributo quantificato in euro 112.076,65) e alla P.E. n. 84/05 per la quale è stata richiesta un'integrazione di euro 8140,62 (avente ad oggetto la ristrutturazione e l'ampliamento del "lotto B" del complesso ex Fantic Motor in relazione ai quali, a parte i predetti dubbi sulla correttezza del computo metrico estimativo, non è emersa alcuna controversia in ordine alla qualificazione degli interventi realizzati su quell'immobile).

Su tale aspetto controverso (la correttezza del computo metrico estimativo), la Sezione ha ritenuto di disporre una consulenza tecnica di ufficio.

Tuttavia, in sede di comparizione delle parti convocate per il giuramento del CTU e per la formulazione dei relativi quesiti (udienza del 4 luglio 2007, come da verbale), la ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al capo della domanda relativa all'esattezza del computo metrico estimativo effettuato dal Comune resistente in ragione del fatto che la stessa aveva presentato, in data 21 giugno 2007, un nuovo progetto edilizio relativo al "lotto A"

(vecchia p .E. n. 85/05), richiedendo quindi il rilascio del relativo permesso di costruire.

La diversa soluzione progettuale contempla interventi di ristrutturazione edilizia e di "nuova costruzione" che sostituisce il progetto di cui alla P.E. n. 85/05.

Successivamente, con i motivi aggiunti depositati in data 9 ottobre 2007, la ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la deliberazione della Giunta Comunale di Barzago n. 14 del 2 marzo 2007 (sostitutiva della precedente delibera n. 23 del 16 maggio 2000) con la quale sono state rideterminate le tariffe relative agli oneri urbanizzativi in vigore sul territorio comunale.

In particolare, il Comune resistente ha ritenuto applicabile la medesima tariffa (29,82 euro/mq) sia per gli interventi di nuova costruzione che per quelli di demolizione e ricostruzione mentre ha previsto una tariffa più bassa (22,37 euro/mq) per le opere di semplice ristrutturazione (esclusi cioè quelli che prevedono - come detto - la demolizione e la ricostruzione dell'immobile, che vengono così accomunati agli interventi di nuova costruzione).

Avverso la suddetta delibera è stata proposta la seguente censura:

*violazione e falsa applicazione della legge n. 1150/1942, della legge n. 10/1977, del DPR n. 380/2001, delle LL.RR. n. 12/2005 e l'1.60/1977; eccesso di potere per sviamento,*

*ingiustizia manifesta, contraddittorietà, contrasto con precedenti manifestazioni di volontà, travisamento di fatto, erronea rappresentazione della situazione di fatto e di diritto, perplessità, carenza di istruttoria:* sostiene parte ricorrente l'illegittimità della determinazione, nella parte in cui applica la medesima tariffa agli interventi di nuova costruzione e a quelli di demolizione e ricostruzione. È infatti irragionevole distinguere all'interno della nozione di ristrutturazione edilizia gli interventi di demolizione e ricostruzione immobiliare che, invece, in base al DPR n. 380/2001 e all'art. 27, lett. d) della L.R. n. 12/2005, sono da ricondurre alla medesima nozione.

Ed invero, l'art. 44 della L. n. 12/2005 e l'art. 16 del DPR n. 380/2001, nel consentire l'aggiornamento quinquennale delle tariffe relative agli oneri di urbanizzazione in relazione ai costi delle opere realizzate, non ammettono la fittizia differenziazione degli interventi edilizi al fine di incrementare gli incassi.

Si è costituito in giudizio, con riferimento ai motivi aggiunti di che trattasi, il Comune di Barzago il quale, con memoria depositata in prossimità della trattazione del merito, ha dapprima eccepito l'irricevibilità per il decorso del termine decadenziale di proposizione dell'impugnativa e l'inammissibilità dell'utilizzo dello



strumento dei motivi aggiunti per mancanza della necessaria connessione; in subordine, ne ha chiesto comunque il rigetto perchè infondati nel merito.

In vista della pubblica udienza fissata per il 19 dicembre 2007, la ricorrente ha depositato, in data 15 dicembre 2007, ulteriori motivi aggiunti con la quale ha impugnato il provvedimento n. 8944 del 22 novembre 2007 recante avviso di rilascio di permesso di costruire e quantificazione delle modalità di computo degli oneri urbanizzativi dovuti sulla base delle tariffe definite con deliberazione della Giunta Comunale di Barzago n. 14 del 2 marzo 2007.

In particolare, l'Amministrazione Comunale ha quantificato gli oneri di urbanizzazione relativi alla P.E. n. 38/07 (sostitutiva della precedente n. 85/05) in euro 275.793,95 ai quali sono stati decurtati gli oneri versati in relazione alla P.E. n. 85/05 pari ad euro 112.076,65, per un importo residuo da versare pari ad euro 163.717,30.

La ricorrente contesta la predetta quantificazione effettuata in ragione dell'applicazione della nuove tariffe approvate con delibera n. 14 del 2 marzo 2007 proponendo censure di tenore analogo a quelle proposte con i motivi aggiunti depositati il 9 ottobre 2007. Contestualmente la ricorrente chiede la decurtazione, rispetto a quanto richiesto dal Comune resistente, di ulteriori euro 51.528,81, ritenendo che debba essere applicata la tariffa

prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia senza previa demolizione dell'immobile (22,37 euro/mq invece di 29,82 euro/mq) .

Il Comune resistente, con memoria, ha chiesto il rigetto degli ultimi motivi aggiunti perchè infondati nel merito.

Alla pubblica udienza del 12 Marzo 2008, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

#### **DIRITTO**

1. Va anzitutto dato atto della rinuncia (formalizzata dalla ricorrente nell'udienza del 4 luglio 2007 di comparizione delle parti per il giuramento del CTU) al capo della domanda contenuto nel ricorso introduttivo del giudizio e nei motivi aggiunti depositati in data 23 giugno 2006 relativo alla correttezza del computo metrico estimativo redatto dal professionista incaricato dall'amministrazione, in base al quale il Comune resistente, con riferimento alla P.E. n. 85/05, ha quantificato il relativo contributo in euro 112.076,65 mentre, per quanto riguarda la P .E. n.84/05, ha chiesto un'integrazione di euro 8140,62.

Pertanto, in relazione al ricorso introduttivo del giudizio ed ai motivi aggiunti depositati in data 23 giugno 2006 non vi è altro da deliberare oltre a quanto già deciso con sentenza non definitiva 17 aprile 2007 n. 1775.

2. Passando ora all'esame degli ulteriori motivi aggiunti depositati il 9 ottobre 2007, va preliminarmente esaminata

l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune resistente in relazione all'utilizzo di tale strumento processuale, avendo il Comune rilevato l'assenza della necessaria connessione oggettiva.

2.1 Al riguardo, si osserva che i motivi aggiunti in esame posseggono comunque i requisiti per essere convertiti in ricorso autonomo in quanto risultano notificati anche presso la sede legale dell'ente locale al Sindaco del Comune di Barzago e contengono la nuova procura alle liti rilasciata dall'amministratore ricorrente allo stesso difensore.

E' pacifico che lo strumento della conversione dei motivi aggiunti in ricorso autonomo non precluderebbe l'esame delle censure ivi contenute da parte del Tribunale.

2.2 L'eccezione non è comunque fondata.

La verifica della sussistenza, nel caso di specie, di un'ipotesi di connessione oggettiva tale da legittimare la proposizione di motivi aggiunti assume rilievo in relazione all'accertamento dell'obbligo di pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo della causa previsto dal DPR n. 115/2002 (come modificato dall'art. 21 del D.L. n. 223/2006 convertito in legge 248/2006 e dall'art. 1, comma 1307, della legge n. 296/2006), non corrisposto nella presente fattispecie .

La giurisprudenza amministrativa più recente (in particolare, Cons, St., sez. V, 19 marzo 2007, n. 1307 e

sez. VI, 5 giugno 2006, n. 3333) ha ormai sposato un concetto piuttosto ampio relativamente alla nozione di "connessione oggettiva" contenuta nell'art. 21 della legge 103471971, in presenza della quale può giustificarsi la proposizione del ricorso per motivi aggiunti con cui viene impugnato un altro provvedimento amministrativo che si inserisce nella sequenza del rapporto instaurato tra la parte pubblica e quella privata.

La connessione oggettiva va riferita alla attitudine dei diversi provvedimenti ad incidere su una medesima situazione di fatto; in altre parole, è stato precisato che "i motivi aggiunti sono ammissibili non se connessi agli atti precedentemente impugnati, ma se riguardanti atti connessi all'oggetto del giudizio già instaurato" (in tal senso, cit. Cons. St., sez. VI, n. 3333/2006).

Nel caso in esame, la ricorrente ha presentato il ricorso introduttivo del giudizio (RG 719/2006) contestando la qualificazione dell'intervento sul capannone ex Fantic Motor effettuato dal Comune resistente. Con sentenza non definitiva n. 1775/2007, la Sezione ha ritenuto che la qualificazione data dal Comune di Barzago (interventi di "ristrutturazione edilizia" e non di "manutenzione straordinaria") non fosse inficiata dai vizi dedotti dalla ricorrente, tanto che le opere realizzare avrebbero dovuto scontare la tariffa più gravosa imposta dalla delibera comunale in relazione agli oneri di urbanizzazione.

In seguito, la ricorrente ha rinunciato al predetto capo della domanda contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio e nei motivi aggiunti del 23 giugno 2006 (e, quindi, alla precedente pratica edilizia n. 85/05) in ragione della presentazione di una nuova istanza per il rilascio del permesso di costruire alla quale è stato allegato un nuovo progetto i cui interventi sono stati definiti dall'interessata di "ristrutturazione" e "nuovo ampliamento" (in relazione ai quali l'unico oggetto di contestazione, con i motivi aggiunti dell'ottobre e del dicembre 2007, è ora rappresentato dall'entità degli oneri di urbanizzazione da versare al Comune resistente).

Ciò posto in punto di fatto, risulta chiaro che l'oggetto degli interventi sia lo stesso complesso aziendale e i motivi aggiunti dell'ottobre e del dicembre 2007 (con i quali si contesta -come detto - l'entità degli oneri di urbanizzazione da versare al Comune resistente in relazione alla nuova pratica edilizia n. 38/07) attengono al medesimo oggetto del giudizio già instaurato.

Sussiste quindi un vincolo di connessione tale da legittimare la proposizione di motivi aggiunti, atteso che i provvedimenti gravati attengono ad interventi edilizi sullo stesso bene materiale.

3. Va, poi, disattesa l'ulteriore eccezione sollevata dal Comune resistente con riferimento ai motivi aggiunti

depositati in data 9 ottobre 2007 i quali sarebbero stati notificati il 2 ottobre 2007 e quindi una volta decorsi i termini decadenziali previsti dall'art. 21, comma 1, della legge n. 1034/1971, in quanto la delibera G.C. n. 14 impugnata è stata adottata in data 2 marzo 2007.

Ora, più che una questione di irricevibilità, il problema potrebbe -se del caso - porsi in termini di inammissibilità dell'impugnativa per carenza di interesse che però non rileva in questa sede posto che la ricorrente, con i motivi aggiunti depositati in data 15 dicembre 2007, ha impugnato il preavviso di rilascio del permesso di costruire relativo alla P.E. n. 38/07 in relazione al quale sono state applicate le nuove tariffe relative agli oneri di urbanizzazione approvate con delibera G.C. n. 14 del 2 marzo 2007 (impugnata -com,e detto -con i motivi aggiunti depositati il 9 ottobre 2007).

La delibera n. 14/2007, invero, costituisce atto generale presupposto del permesso di costruire la cui capacità lesiva diventa attuale in sede di effettiva applicazione ovvero quando viene rilasciato il relativo titolo edilizio. In quella sede (rilascio del titolo edilizio, nella parte in cui vengono richiesti gli oneri di urbanizzazione), l'interessato subisce la lesione a fronte della quale potrà tutelarsi attraverso l'impugnazione del titolo edilizio unitamente alle tabelle tariffarie.

In questo caso, il fatto che l'atto presupposto sia stato emanato in tempi non recenti (e comunque oltre i 60 gg. precedenti l'impugnativa del titolo edilizio) non costituisce causa di irricevibilità del ricorso posto che la lesione derivante dall'atto presupposto (delibera comunale di approvazione delle tariffe relative agli oneri di urbanizzazione) è divenuta attuale una volta adottato l'atto applicativo (nel caso di specie, il permesso di costruire è stato impugnato nei termini con i motivi aggiunti depositati il 15 dicembre 2007).

4. Può ora passarsi all'esame delle censure contenute nei motivi aggiunti dell'ottobre e del dicembre 2007 che possono essere trattate congiuntamente in quanto, sebbene riferiti all'impugnazione di atti distinti, sono di analogo tenore.

4.1 In particolare, la ricorrente deduce l'illegittimità della scelta comunale compiuta con la delibera n. 14/2007 che ha accomunato, nella stessa tariffa (29,82 euro/mq), gli interventi di nuova costruzione a quelli di ristrutturazione attraverso opere di demolizione e ricostruzione; al contrario, per le opere di ristrutturazione non precedute da demolizione, l'amministrazione ha previsto una tariffa più contenuta (22,37 euro/mq)

Le doglianze sono fondate.

Dall'esame della delibera n. 14/2007 impugnata, non si evincono invero le ragioni per cui il Comune resistente abbia accomunato, nella stessa tariffa (29,82 euro/mq), gli interventi di nuova costruzione con quelli di ristrutturazione attraverso opere di demolizione e ricostruzione, non risultando sufficiente a giustificazione della scelta il fatto che tale decisione rispecchiava quanto deliberato con la precedente determinazione tariffaria (delibera n. 23 del 16 maggio 2000).

Ne risultano le ragioni per cui siano state differenziate le tariffe relative agli interventi di demolizione e ricostruzione dell'immobile rispetto a quelli di mera ristrutturazione (ovvero senza previa demolizione) sebbene le due tipologie di intervento risultino accomunate nella stessa nozione normativa di "ristrutturazione edilizia" contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. d) del DPR n.380/2001 e nell'art. 27, comma 1, lett. d) della L.R. n. 12/2005.

A favore di tale differenziazione non può, altresì, essere invocato l'art. 44 della citata L.R. n. 12/2005 il quale, sebbene al comma 10 preveda che per gli interventi di ristrutturazione non comportanti demolizione e ricostruzione "gli oneri di urbanizzazione, se dovuti, sono quelli riguardanti gli interventi di nuova costruzione, ridotti della metà", non consente di accomunare nel medesimo regime tariffario le opere ristrutturazione previa demolizione a quelle di nuova costruzione.



Del resto, tale parificazione non risulta giustificata se si considera che, in termini generali, nelle aree in cui si intendono realizzare interventi di nuova costruzione è necessario prevedere la dotazione ovvero il potenziamento (ove già esistenti) delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria a servizio delle opere edilizie prima non esistenti, al contrario dei casi di ristrutturazione edilizia (anche previa demolizione) in cui si tratta di interventi su una volumetria comunque già presente nell'area interessata e già dotata -si suppone -delle relative opere di urbanizzazione.

Ora, pur non potendo escludere a priori una differenziazione di tariffe per interventi di demolizione e ricostruzione rispetto a quelli di sola ristrutturazione, ciò che non risulta ragionevole è la parificazione delle suddette opere con quelle di nuova costruzione, come avvenuto nel caso di specie.

4.2 La ricorrente sostiene, poi, che dalla somma richiesta dall'amministrazione comunale con riferimento alla P.E. n. 38/07 (euro 275.793,95, ora rettificata in euro 272.793,95 con provvedimento n. 9427 del 12 dicembre 2007) debbano essere decurtati non solo l'importo già corrisposto di euro 112.076,65 in relazione alla P. E. n. 85/05 (poi sostituita con la P. E. n. 38/07) ma anche altri oneri di urbanizzazione versati in precedenza allo stesso Comune.

Sul punto, va osservato che l'ulteriore decurtazione richiesta dalla ricorrente (oltre cioè la somma già corrisposta di euro 112.076,65 in relazione alla P.E. n.85/05 -lotto A del complesso ex Fantic Motor) si riferisce ai versamenti di oneri di urbanizzazione relativi ad altri interventi di ristrutturazione che, seppure ricompresi nella stessa area, riguardano immobili differenti (c.d. lotto B) e distinte soluzioni progettuali i cui lavori sono stati portati a termine (risulta infatti già richiesta l'agibilità degli edifici interessati da tali interventi) .

Tale doglianza deve essere, quindi, respinta.

5. Ciò posto, i motivi aggiunti depositati in data 9 ottobre 2007 e 15 dicembre 2007, vanno accolti nei limiti di cui sopra con conseguente annullamento degli atti impugnati, fatti comunque salvi gli ulteriori provvedimenti adottati dal Comune di Barzago.

In merito invece al ricorso introduttivo del giudizio ed ai motivi aggiunti depositati in data 23 giugno 2006, già in parte definiti con sentenza parziale n. 1775/2007 , va dato atto della rinuncia al capo della domanda relativa all'esattezza del computo metrico estimativo effettuata dal tecnico comunale con riferimento alla p .E. n. 84/05 e 85/05.

6. Considerata la reciproca soccombenza, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia,  
Sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in  
epigrafe, così dispone:

- con riferimento al ricorso introduttivo del giudizio ed ai motivi aggiunti depositati in data 23 giugno 2006, già in parte definiti con sentenza parziale 17 aprile 2007 n. 1775, dà atto della rinuncia al capo della domanda ivi contenuta relativa all'esattezza del computo metrico estimativo effettuata dal tecnico comunale con riferimento alle P .E. n. 84/05 e 85/05;
- accoglie i motivi aggiunti depositati il 9 ottobre 2007 ed il 15 dicembre 2007 e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei sensi di cui in motivazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti adottati dal Comune di Barzago.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12  
Marzo 2008, con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio -Presidente

Silvana Bini- Referendario est.

Carmina Russo - Referendario